



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 2945 / 2022 promossa da:

[redacted]
nato a GUINEA BISSAU in data 1999
rappresentato e difeso dall'Avv. PRATICO' ALESSANDRO

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Questura di Torino
Rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

Resistente

Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente
Sara Perlo	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice Rel. Est.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

I. Con ricorso depositato in data 16.2.2022 il sig. [redacted], cittadino della Guinea, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 18.10.2021, a lui notificato in data 4.12.2021, che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Palermo – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo (i) in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e (ii) nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato, in ogni caso con vittoria di spese.

Il Collegio non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

II. In via preliminare, il Ministero resistente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, pacificamente tardivo in quanto presentato “*oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato*”.

Dagli atti emerge infatti che il provvedimento di rigetto è stato notificato al ricorrente in data 4.12.2021, mentre il ricorso è stato presentato soltanto in data 16.2.2022.

Interrogato liberamente sul punto all'udienza del 19.4.2022, il sig. [redacted] ha dichiarato testualmente: “il 4.12.2021 io dormivo in un albergo, è arrivata la Polizia e mi hanno portato in Questura. Mi hanno consegnato il provvedimento di rigetto oggi impugnato. La Polizia mi ha anche detto che avrei dovuto prendere un avvocato. Sono subito andato da un avvocato, che però mi ha chiesto di dargli 1.500 euro per fare la causa, e io non li avevo. Per questo non ho fatto

subito la causa. Non ricordo il nome dell'avvocato". Il Giudice relatore autorizzava pertanto il ricorrente a consultare il proprio telefono cellulare, onde ricercare il nominativo dell'avvocato originariamente consultato. All'esito della consultazione del proprio telefono, il sig. [redacted] dichiarava: *"il difensore che ho consultato non appena ricevuto il provvedimento impugnato è l'avv. [redacted] con studio in corso [redacted] a Torino. Poi, tramite amici, sono arrivato dopo un po' di tempo all'odierno difensore"*.

Ritenendo assolutamente necessario ai fini della decisione sulla rimessione in termini sentire come testimone l'avv. [redacted] il Giudice relatore ne disponeva l'audizione.

All'udienza del 24.5.2022 veniva quindi assunta la testimonianza di [redacted] il quale:

- confermava di avere incontrato in un'occasione il ricorrente (presente in udienza e riconosciuto personalmente dal testimone), il quale gli aveva presentato un documento cartaceo (testualmente: *"mi pare un provvedimento di espulsione o un mancato rinnovo di un permesso di soggiorno"*);
- affermava di avere prospettato al ricorrente l'esistenza di termini perentori per l'impugnazione del decreto;
- affermava di avere informato il ricorrente sulla sua possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in caso di mancata ammissione, formulava un preventivo pari a 1.500 euro oltre oneri di legge;
- confermava di non avere più visto il ricorrente dopo quell'unico incontro, conclusosi con la formulazione di un semplice parere orale e senza il conferimento di un incarico scritto;
- a domanda del Giudice, riferiva che all'incontro non era presente un interprete (testualmente: *"non c'era un interprete, ma il ricorrente era accompagnato da un amico. Non sono in grado di dire se abbia compreso tutto quanto gli ho detto"*).

All'esito dell'istruttoria, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia dimostrato di essere incorso in decadenza per una causa a lui non imputabile.

E' stato infatti accertato che il sig. [redacted] si è presentato dall'avv. [redacted] al fine di chiedere informazioni in ordine alle modalità di impugnazione del decreto di rigetto di cui è causa entro il termine decadenziale di 30 giorni. A questo proposito, si rileva che le dichiarazioni rese in interrogatorio libero dal ricorrente appaiono credibili in ragione della loro genesi spontanea, in quanto il ricorrente ha risposto coerentemente alle domande (non capitolate) che gli sono state poste dal Giudice d'ufficio, e solo a seguito della consultazione del proprio telefono cellulare ha saputo indicare il nominativo del difensore originariamente consultato. Quest'ultimo, sentito come testimone all'udienza del 24.5.2022, ha come detto confermato di avere incontrato il ricorrente per un parere preliminare sui fatti oggetto di questo giudizio.

Ora, tenuto conto delle particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente (su cui più ampiamente *infra*) e del suo livello di conoscenza della lingua italiana, certamente non idoneo a ragionare di questioni tecniche complesse, appare ragionevole che il sig. [redacted] non abbia compreso quanto riferitogli dall'avv. [redacted] in ordine alle modalità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che abbia effettivamente compreso che fosse necessario pagare la somma di € 1.500 per presentare ricorso.

Tenuto altresì conto che la decadenza è maturata nel periodo delle vacanze natalizie, e che immediatamente dopo il ricorrente si è recato dal nuovo difensore (il quale lo ha assistito senza richiedergli alcuna anticipazione, essendo egli nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato), si ritiene che sussistano le condizioni perché il ricorrente possa essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 152 c. 2 c.p.c.

III. Nel merito, si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il

rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore.

In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.

Tanto premesso, occorre stabile quale sia la normativa *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

Nel 2018 è infatti entrato in vigore il dl n. 113/2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale.

In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c. si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente.

Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte (Cass.4890/2019 e da ultimo Cass. 7831/2019). In particolare, a questo proposito le Sezioni Unite 24413/21 hanno da ultimo statuito che *“in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare si da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”*.

Tuttavia in data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18.12.2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.

La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel*

territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Il nuovo comma 1.2. prevede: *"Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale".*

Si legge nella Relazione illustrativa, *"l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018" e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".*

Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, *"la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)"* (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.

La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale *"le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile"*.

La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.

Con riferimento quindi alla **protezione speciale** garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.

IV. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.

Il Ricorrente è infatti soggetto che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, essendo documentalmente provato che egli è stato vittima di sfruttamento lavorativo.

Come si legge in ricorso, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è entrata in contatto con il sig. [redacted] nell'ambito delle attività previste dal "Progetto [redacted]", che prevede attività di identificazione e assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo.

In particolare, nel corso di un'operazione condotta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo su mandato della competente Procura della Repubblica in data 14 ottobre 2021, è emersa a danno del ricorrente una "situazione di caporalato e sfruttamento lavorativo in provincia di Foggia. Il sig. Saidy è stato costretto ad abbandonare il centro di accoglienza della rete SAI, in cui era accolto in Sicilia e ad "accettare" salari bassi e condizioni di lavoro degradanti in ragione delle responsabilità familiari, la famiglia la famiglia nel Paese di origine, composta da due genitori e cinque fratelli, dipende completamente dalle rimesse inviate per il sostentamento di base. Attualmente è ospite di amici a Torino e la regolarizzazione della sua posizione giuridica gli consentirebbe di affrancarsi dalla situazione di vulnerabilità intraprendendo uno specifico percorso di accoglienza e integrazione socio-lavorativa" (cfr. le relazioni dell'OIM, sub docc. 7 e 8 di parte ricorrente).

Tale situazione di sfruttamento lavorativo è stata così descritta dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: "A Foggia in passato ho avuto un contratto di lavoro, come bracciante nell'agricoltura. Ho lavorato a Foggia fino al 2019. Sono venuto a Torino per il rinnovo del mio permesso di soggiorno. A domanda del Giudice, non ricordo di avere mai presentato denuncia contro i miei datori di lavoro di Foggia, né ricordo di essere mai stato sentito dai Carabinieri o dalla Polizia in ordine alle mie condizioni di lavoro. Lavoravo per 4 euro all'ora, dalle 6 del mattino fino alle 7 di sera, con mezz'ora di pausa".

Non vi è dunque dubbio che le condizioni di lavoro particolarmente degradanti a cui è stato sottoposto il ricorrente siano idonee "ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima" (circostanza che la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente per il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, laddove chiamata a decidere il caso di un richiedente i cui familiari versavano in condizioni di "povertà estrema" nel Paese d'origine; cfr. sentenza n. 15961/2021).

Sotto il profilo dell'integrazione, si rileva che il ricorrente, pur in assenza di una posizione lavorativa stabile, ha sempre compiuto ogni massimo sforzo per reperirsi un reddito, lavorando per lunghi periodi in nero (cfr. dichiarazioni rese in interrogatorio libero) e accettando anche condizioni di lavoro che integrano, come detto, sfruttamento lavorativo.

Egli ha altresì dimostrato in udienza di aver raggiunto una discreta padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.

Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, in ragione dei suoi stabili legami familiari e sociali in Italia.

Ne consegue che, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. In caso di rimpatrio forzato, il Richiedente sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.

V. Nulla in punto spese, tenuto conto della natura della procedura ed essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:

accoglie il ricorso e **dichiara** che [] nato in Guinea in data [] 1999, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 24/05/2022

Il Presidente
Roberta Dotta

Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria